



AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA
"MASSERIA COLOMBO"

-REGOLAMENTO INTERNO DI ESERCIZIO DELL'AZIENDA AI SENSI DEL R.R. 28/12/00 N. 4 ART. 3
COMMA 3 lett. i)-

ART. 1

- A) L'esercizio venatorio nell' A.F.V. "Masseria Colombo" è consentito ai cacciatori muniti di regolare porto d'armi, relativa licenza, polizza assicurativa e tesserino regionale, il tutto in corso di validità.
- B) I cacciatori dovranno fare richiesta di accesso almeno una settimana prima della giornata desiderata, specificando con precisione le specie di fauna selvatica che vorranno cacciare. La richiesta dovrà pervenire scritta a mezzo fax c/o email. Alla stessa seguirà relativa conferma.
- C) Il giorno della battuta di caccia il cacciatore dovrà recarsi c/o la casa di caccia dell'A.F.V. per il ritiro dell'autorizzazione dietro presentazione dei documenti per l'esercizio venatorio in regola con le leggi vigenti.
- D) All'atto del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria i dati del cacciatore saranno trascritti sul "Registro delle presenze". Tale registro è contrassegnato dalla Provincia ed è a disposizione degli Agenti della Provincia per eventuali verifiche. Sul suddetto registro sono indicati:
1. La data del giorno di caccia.
 2. Il nominativo, il numero del tesserino regionale e la Regione di provenienza della persona autorizzata all'esercizio dell'attività venatoria.
 3. Le specie ed il relativo numero di capi abbattuti al termine dell'attività venatoria.
- E) Al momento del rilascio dell'autorizzazione il cacciatore, a discrezione della Direzione dell'A.F.V., versa il contributo di partecipazione alle spese di gestione, mantenimento e miglioramento ambientale, vigilanza ed altro. L'importo del contributo viene fissato all'inizio dell'annata venatoria e riportato sul programma dell'A.F.V.
- F) Il cacciatore non potrà durante l'attività venatoria cacciare altre specie se non quelle previste dalla stessa autorizzazione. Inoltre il cacciatore non potrà effettuare modi di caccia diversi da quelli riportati sull'autorizzazione.
- G) Al termine dell'attività venatoria il cacciatore ha l'obbligo di recarsi c/o la casa di caccia per la restituzione dell'autorizzazione. Contestualmente il cacciatore deve dichiarare le specie di fauna ed i relativi capi abbattuti.
- H) La fauna ferita e non recuperata verrà considerata abbattuta a tutti gli effetti.
- I) In caso di avversità atmosferica la giornata di caccia non è recuperabile.

ART. 2

- A) Il territorio dell'A.F.V. è diviso in lotti. Ad ogni lotto è assegnata una colorazione e la relativa mappa è visibile c/o la casa di caccia. I lotti assegnati ai cacciatori sono delimitati dalle tabelle dell'A.F.V. e, tra loro, mediante bande colorate sui muri a secco.
- B) Il rapporto ottimale cacciatore/territorio sarà per la caccia vagante dai 30 ai 40 ha. per cacciatore, per la caccia da appostamento temporaneo 20 ha. per cacciatore. Ciò premesso il numero dei cacciatori ammessi giornalmente nell'A.F.V. sarà proporzionale all'ettaraggio previsto.
- C) Spetta al Direttore o a persona da questi designata assegnare ai cacciatori autorizzati i lotti su cui esercitare l'attività venatoria.
- D) I cacciatori autorizzati saranno condotti sul posto di caccia da personale dell'A.F.V. affinché oltre ad evitare eventuali sconfinamenti venga rispettato quanto previsto dal presente regolamento. I cacciatori si sposteranno all'interno dell'A.F.V. con i mezzi propri.
- E) Le battute di caccia iniziano alle ore 7,00 e terminano secondo le specie ed i modi di caccia previsti all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
- F) Non è consentito l'utilizzo del fucile caricato con più di due colpi.
- G) Ogni singolo cacciatore potrà utilizzare, durante l'esercizio della caccia, non più di due cani.
- H) La caccia ai turdidi in forma vagante è consentita solo con l'obbligo di un accompagnatore per un numero massimo di tre cacciatori. La caccia ai turdidi da appostamento temporaneo è regolata come segue: il cacciatore sarà condotto c/o l'appostamento dal personale dell'A.F.V. Dall'appostamento potrà spostarsi solo ed esclusivamente con il fucile scarico, sia durante l'esercizio della caccia che al termine della stessa.

- D) Non è consentito sconfinare dal territorio assegnato, l'inadempiente sarà sospeso dalla battuta di caccia del giorno senza alcun diritto al rimborso del contributo di partecipazione.

ART. 3

- A) Al Comitato Organizzatore di prove cinofile consentite ai sensi della L.R. 27/98 art.18 comma 7, del R.R. del 28/12/2000 n.4, del Calendario Venatorio e del R.R. del 28/12/2000 n.5, sarà richiesto un contributo fisso di partecipazione alle spese di gestione o un contributo in base al numero dei cani partecipanti, fermo restando che le spese di acquisto per eventuale fauna immessa, nei modi previsti dal R.R. del 28/12/2000 n.5 art.7 comma 2, sono a carico del Comitato Organizzatore delle Prove.
- B) Nell'A.F.V. è consentito l'allenamento dei cani secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Il conduttore per l'allenamento cani è tenuto a versare un contributo secondo quanto previsto dal programma dell'A.F.V.

ART. 4

- A) Nel rispetto della L.R. 27/98 art.33 e del Calendario Venatorio Regionale ogni cacciatore dovrà rispettare:
- le giornate di caccia;
 - le specie di fauna cacciabile e periodi consentiti;
 - il caniere massimo giornaliero di fauna migratoria e stanziale;
 - le modalità di impiego dei cani da caccia durante la stagione venatoria.
- B) Il cacciatore ammesso al prelievo venatorio nell'Azienda Faunistico-Venatoria viene immediatamente espulso se:
- viene meno al versamento della quota quale contributo alle spese gestione, da effettuarsi prima dell'inizio della giornata di caccia;
 - viola, in qualsiasi modo, le disposizioni del Direttore dell'Azienda, quelle del presente Regolamento ed ogni altra disposizione;
 - durante l'esercizio della caccia in Azienda non si attiene scrupolosamente alle disposizioni impartite, specie in relazione al lotto di caccia assegnatogli ed al numero dei capi di fauna da abbattere come previsto dal Calendario Venatorio ed alla mancata raccolta dei bossoli vuoti.
- C) I Cacciatori espulsi non possono chiedere la restituzione dei contributi versati.

ART. 5

- A) Il Direttore, al fine della vigilanza nell'Azienda Faunistico-Venatoria e sull'applicazione del presente Regolamento, si avvale della collaborazione di n. 2 dipendenti dell'Azienda stessa. I nominativi dei quali saranno comunicati alla Provincia.
- B) Per la vigilanza venatoria il controllo spetta agli agenti della Provincia quando lo ritengono opportuno; inoltre per infrazioni gravi gli stessi agenti interverranno su richiesta dell'Azienda.
- C) In caso di necessità l'Azienda richiederà anche l'intervento delle guardie giurate dell'Istituto di Vigilanza con cui è convenzionata.
- D) Agli agenti ed al personale dell'Azienda addetto alla vigilanza non potrà essere impedita la richiesta di visionare l'autovettura dei cacciatori se introdotta nel territorio dell'Azienda. Il rifiuto comporterà l'esclusione permanente e l'allontanamento istantaneo dall'Azienda stessa.

ART. 6

- A) Di ogni modifica apportata al presente Regolamento sarà data tempestiva comunicazione alla Regione Puglia -Ufficio Caccia- ed alla Provincia -Ufficio Caccia-.
- B) Per tutto quanto non è previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme di Legge vigenti in materia.